



Legge di Bilancio 2020

Emendamenti a prima firma
Alessandro **Fusacchia**



Camera
dei
deputati

LA LEGGE DI BILANCIO AI TEMPI DEL COVID-19

Il 18 ottobre 2020 il Governo ha approvato il Disegno di Legge n. 2790-bis, più comunemente noto come «Legge di Bilancio». Un provvedimento da 39 miliardi di euro che ha iniziato il suo iter di approvazione alla Camera dei Deputati.



Il termine per la presentazione degli emendamenti per l'esame in Commissione Bilancio è scaduto il 28 novembre 2020. Complessivamente, tutti gli emendamenti depositati hanno preso la forma di tre voluminosissimi tomi, per migliaia di pagine.

Dopo il primo vaglio di ammissibilità, siamo passati alla fase dei «segnalati». Ad ogni gruppo politico è stata assegnata una quota di emendamenti segnalabili, che possono continuare l'iter ed essere quindi discussi e votati. Dei 15 emendamenti inizialmente depositati, ho potuto individuarne 4.

Li ho scelti sulla base non solo della loro rilevanza, ma facendo anche una prima valutazione di quali abbiano qualche possibilità di essere approvati.

Li riporto a seguire, in ordine di numerazione. Tre riguardano ambiti di competenza della Commissione VII di cui sono membro: scuola, formazione, cultura. Il quarto è sulla raccolta e sulla pubblicazione accessibile e completa dei dati Covid-19.

Ci abbiamo lavorato con tanti colleghi e colleghe dei due intergruppi parlamentari «intelligenza artificiale» e «innovazione».

Sotto ogni emendamento sono riportate le firme apposte al momento del deposito. Altre se ne aggiungeranno nei prossimi giorni, adesso che è chiaro quali emendamenti continueranno il loro iter e quali no. Io stesso sottoscriverò emendamenti segnalati da altre colleghe e colleghi, che condivido e che mi impegno a sostenere.

Roma, 4 dicembre 2020

INDICE DEGLI EMENDAMENTI SEGNALATI

- p. 4 Raccolta e pubblicazione completa e accessibile dei dati Covid-19 **#1**
- 6 Formazione manageriale **#2**
- 7 Celebrazioni nazionali per gli 800 anni del primo presepe **#3**
- 8 Prossimo concorso per DSGA **#4**

#1 RACCOLTA E PUBBLICAZIONE COMPLETA E ACCESSIBILE DEI DATI COVID-19

Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

“Articolo 87-bis

(Disposizioni in materia di implementazione delle modalità e procedure di raccolta dei dati COVID- 19 e pubblicazione completa ed accessibile dei dati)

1. Al fine di realizzare un pieno ed efficace monitoraggio integrato sull'andamento del contrasto al COVID-19, il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, di concerto con il Ministero della Salute, sentite le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'Istituto Superiore di Sanità, la Protezione Civile, emana entro il 31 gennaio 2021 un decreto per il processo di raccolta e pubblicazione dei dati sanitari e sociali nel rispetto dei seguenti criteri:

a. definizione di uno standard dei dati da raccogliere in modo centralizzato, corredato dal relativo schema dati e metadati descrittivi; ivi compresi i dati relativi al sistema di Sorveglianza integrata COVID-19 in Italia così come definiti dall'Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020;

b. dati disaggregati, a livello territoriale, almeno per comune e, a livello di anagrafica, almeno per sesso ed età.

c. definizione di metodologie e di procedure di raccolta dati comuni su tutto il territorio nazionale, i dati raccolti devono avere lo stesso livello di dettaglio di quelli originali e descrivere la fonte dati e la data di aggiornamento;

d. definizione di metodologie e di procedure di pubblicazione dei dati di cui al presente comma. L'obbligo di pubblicazione è riferito a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del d. lgs 165/2001, e deve prevedere una pubblicazione tempestiva dei dati ed il loro continuo aggiornamento, nella sezione di cui all'art. 9, del decreto 33/2013, in apposita sottosezione denominata “COVID-19”;

e. formato, modalità di pubblicazione e licenza come quelle previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle “Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico” e comunque in formato aperto (open data) e liberamente scaricabili;

f. un modello dati comune e API standardizzate per esporre i dati delle varie fonti collegate all'emergenza COVID-19, da utilizzare al di sopra dei sistemi informativi di produzione del dato (vedi Modello di interoperabilità per la Pubblica Amministrazione del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica

Amministrazione), facendo riferimento al lavoro del “Gruppo di lavoro 2 - Data collection and Infrastructure”, e in particolare il documento “Modello Dati e API”;

g. l'individuazione di una figura responsabile, per ogni amministrazione centrale o regionale, dell'attuazione dei meccanismi di monitoraggio di cui al presente comma, così come le modalità di raccordo tra le stesse e di rappresentanza con altri attori istituzionali e privati.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1 sostituire le parole “800 milioni per l'anno 2021” con le seguenti “790 milioni per l'anno 2021”

87.020 Fusacchia, Rossini Roberto, Carabetta, Casa, Marattin, Serracchiani, Aprea, Bruno Bossio, Carbonaro, Frusone, Giuliadori, Gribaudo, Ianaro, Lattanzio, Misiti, Mor, Muroli, Palazzotto, Palmieri, Perego Di Cremona, Piccoli Nardelli, Quartapelle Procopio, Rizzone, Serritella, Siani, Siragusa, Toccafondi, Ungaro

#2 FORMAZIONE MANAGERIALE

All'articolo 89 aggiungere il seguente:

“Articolo 89-bis
(Sviluppo di competenze manageriali)

1. Per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo laureate e neo laureati nel sistema produttivo, con particolare attenzione alle PMI, ai soggetti pubblici e privati che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, sotto forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche e private come definite al comma 2 del presente articolo, è riconosciuto un credito di imposta sino al 100% per le piccole e microimprese, sino al 90% per le medie imprese e sino all'80% per le grandi imprese, delle donazioni effettuate fino a un massimo di centomila euro. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dello sviluppo economico adotta il decreto che disciplina l'attuazione del presente articolo e determina le predette percentuali al fine del rispetto del limite complessivo di cui al comma 4.

2. Le iniziative formative di cui al precedente comma sono realizzate attraverso l'organizzazione di master post universitari e, qualora erogati da università italiane e straniere, pubbliche e private riconosciute dall'ordinamento nazionale, garantiscono almeno 60 Crediti formativi universitari (CFU) o 60 European credit transfer system (ECTS) o un volume di lavoro di apprendimento pari a mille e cinquecento ore. Nei casi in cui i master siano erogati da istituti di formazione avanzata, scuole di formazione manageriale pubbliche e private diversi da quelli di cui al periodo precedente devono essere accreditati ASFOR, EQUIS, o AACSB e devono avere una durata complessiva non inferiore a mille ore, di cui almeno settecento di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per il master.

3. Anche al fine di identificare i soggetti di cui al presente articolo, all'interno della sezione di attività economica 85 “ISTRUZIONE” del Codice Ateco viene introdotta la sottocategoria 85.43 “Istruzione post Universitaria; Formazione Manageriale, Master post lauream, Master Executive”.

4. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di una maggiore spesa annua pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

5. Agli oneri derivanti dal presente comma, fino ad un massimo di 5 milioni di euro per ciascun anno 2022 e 2023 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.”

89.029 Fusacchia, Carabetta, Gribaudo, Bella, Soverini

#3 CELEBRAZIONI NAZIONALI PER GLI 800 ANNI DEL PRIMO PRESEPE

All'articolo 96, aggiungere il seguente comma:

Per le celebrazioni nazionali da tenersi nel 2023 per l'ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe, anche al fine di garantire la progettazione e realizzazione di iniziative di rilievo europeo e risonanza internazionale in ambito artistico, culturale, e sociale, sono stanziati 800 mila euro per il 2021, 1,2 milioni di euro per il 2022, e 2 milioni di euro per il 2023 a beneficio del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, che istituisce un Comitato nazionale responsabile delle celebrazioni a cui le risorse sono destinate.

Conseguentemente all'articolo 209, comma 1 sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti "799,2 milioni per l'anno 2021" e le parole "500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022", con le parole "498,8 milioni di euro per il 2022, 498 milioni di euro per il 2023, e 500 milioni di euro a decorrere dal 2024".

96.3 Fusacchia

#4 PROSSIMO CONCORSO PER DSGA

All'articolo 165, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

“5-bis. Al termine della procedura concorsuale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e comunque entro l'anno 2021, è bandito un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Per le spese relative allo svolgimento del concorso di cui al comma precedente, e pari a 1 milione di euro per il 2021, si provvede a valere sulle risorse dell'articolo 209.

5-ter. All'articolo 32-ter, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole «purché entro il 31 dicembre 2020» sostituite dalle seguenti: «purché entro il 31 gennaio 2021»”

165.19 Fusacchia



Camera
dei
deputati

Alessandro Fusacchia

Membro della Commissione VII — Scienza, Cultura, Istruzione

Vicepresidente del Gruppo Misto

Co-promotore dell'Intergruppo Parlamentare sull'Intelligenza Artificiale

✉ fusacchia_a@camera.it